



CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. 175



DOC. INTERNO N. 51204075 del 16/11/2015

Deliberazione n. 215/PRSP/2015

CORTE DEI CONTI  
Sezione regionale di controllo per la Puglia

composta dai seguenti magistrati:

Presidente di Sezione	Agostino Chiappiniello	
Consigliere	Stefania Petrucci	Relatore
Primo Referendario	Rossana De Corato	
Primo Referendario	Cosmo Sciancalepore	
Referendario	Carmelina Adesso	

Nell'adunanza pubblica del 15 ottobre 2015 ha adottato la seguente deliberazione;

**Visto** l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

**Visto** il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r. d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

**Vista** la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

**Visto** l'art. 7, comma 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

**Visto** il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);

**Vista** la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

**Visto** il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213;

**Visto** il decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149;

**Visto** il Regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e successive modificazioni;

**Visto** il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;



P

**Viste** le relazioni-questionario ai rendiconti 2012 e 2013 trasmesse dall'Organo di revisione del Comune di Lecce e pervenuta alla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, in data 06/02/2014 prot. n. 442; 24/09/2015 prot. n. 3278; 14/11/2014 prot. n. 4172 ed in data 01/07/2015 prot. n. 2264;

**Viste** le osservazioni del magistrato istruttore del 29/09/2015;

**Vista** l'ordinanza del Presidente della Sezione Regionale di Controllo n. 67/2015 del 29/09/2015 che ha fissato per il giorno 15/10/2015 l'adunanza pubblica della Sezione per l'esame delle criticità inerenti i rendiconti degli esercizi 2012 e 2013 del Comune di Lecce;

**Udito** il magistrato relatore, Cons. Stefania Petrucci;

**Udito** il Sindaco del Comune di Lecce dott. Paolo Perrone.

Ritenuto in

#### **FATTO**

Le relazioni - questionario al rendiconto degli esercizi 2012 e 2013 dell'Organo di revisione del Comune di Lecce trasmesse ai sensi dell'art. 1, comma 166, della Legge 23/12/2005 n. 266 e redatte secondo le linee guida approvate con deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, n. 6/2013/AUT/INPR del 22 febbraio 2013 e n. 11/SEZAUT/2014/INPR del 15 aprile 2014 evidenziavano, all'esito dell'istruttoria, avviata con note del 31/03/2015, prot. n. 1206 e del 24/07/2015 prot. n. 2517, le seguenti criticità: sussistenza dei parametri di deficiarietà strutturale, rilevati ai sensi dei decreti del Ministero dell'Interno del 24 settembre 2009 e del 18 febbraio 2013, n. 4, 5 e 8, nell'esercizio 2012, e n. 3, 4, 5 e 8, nell'esercizio 2013; difficoltà di incasso dei residui attivi contabilizzati in bilancio, carente liquidità complessiva e costante ricorso ad anticipazioni di cassa.

Con le note di risposta, pervenute alla Sezione in data 21/04/2015 prot. n. 1467 e del 9/09/2015 prot. n. 3052, il Sindaco e l'Organo di Revisione dell'Ente precisavano che: effettivamente, come da allegate certificazioni, l'Ente non aveva rispettato i tre parametri di deficiarietà strutturale n. 4, 5 e 8, nell'esercizio 2012, ed i quattro parametri n. 3, 4, 5 e 8, nell'esercizio 2013, mentre la situazione migliorava nell'esercizio 2014 per effetto del mancato sfornamento dei parametri n. 5 e 8.

Si aggiungeva che l'Ente aveva provveduto a costituire un fondo crediti di dubbia esigibilità di €. 86.400.000,00 pari al 61,7% dei crediti e che, alla data del 6 agosto 2015, a fronte di una debitoria complessiva di €. 18.000.000,00, sussisteva liquidità utilizzabile per l'importo di €.

10.401.996,00 ma, alla stessa data, l'Ente poteva comunque vantare crediti ministeriali per €. 2.017.140,55, oltre a trasferimenti ordinari per fondo solidarietà comunale 2015 per € 5.000.000,00 e somme da definire giudizialmente per l'importo complessivo di € 11.700.000,00.

Con memorie pervenute alla Sezione in data 7/10/2015 prot. n. 3645, il Sindaco ed il responsabile del Settore finanziario ribadivano l'importanza di aver ridotto il numero dei parametri di deficitarietà strutturale da quattro a due assicurando l'emersione e la copertura finanziaria di un'enorme mole di debiti fuori bilancio e precisavano che se è pur vero che il beneficio del ricorso all'anticipazione di liquidità sul volume dei residui passivi è stato parziale, i dati dell'esercizio 2014 evidenziano una riduzione dei residui passivi correnti di circa €. 11.516.000,00.

Con le precitate memorie, si segnalava che l'Ente aveva ottenuto nelle sedi ministeriali il riconoscimento del ristoro strutturale di circa €. 650.000,00 sul fondo di solidarietà comunale a decorrere dall'esercizio 2014 e con recupero delle somme arretrate dell'esercizio 2013 a seguito della cessione della marina di Casalabate ai comuni di Squinzano e Trepuzzi e che il Ministero dell'Economia e delle Finanze aveva riconosciuto al Comune, a titolo di riparto del fondo di solidarietà comunale, €. 4.686.693,00 a titolo di arretrati e €. 1.412.624,00 per il 2015; peraltro, su tale riparto, il Tar Lazio aveva accolto le tesi dell'Ente sollevando apposita questione di legittimità costituzionale con sentenza n. 734/2014.

L'Ente evidenziava, inoltre, che l'utilizzo di entrate straordinarie da recupero fiscale ai fini dell'equilibrio di parte corrente era in netta diminuzione sino quasi ad azzerarsi nel 2014 e che le previsioni di competenza 2015 assorbono €. 16.180.000,00 di entrate straordinarie non vincolate in meno rispetto al 2012 pari ad una riduzione del 91,26%.

Si aggiungeva che la società partecipata Lupiae Servizi spa presentava, alla chiusura dell'esercizio 2014, un utile di €. 20.981,00 in seguito alle azioni strategiche previste nel piano industriale approvato con deliberazione consiliare del 29/04/2014; che per la redazione del bilancio consolidato si stava perfezionando un accordo con operatori privati a costo zero per il Comune; che il trasferimento al Ministero della Giustizia delle spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici giudiziari determinerà un saldo positivo di competenza e di cassa dal 2016 di €. 1.500.000,00 circa e che, allo stato, l'Ente deve ricevere somme arretrate per circa €. 7.000.000,00; che l'indebitamento

P  
M


dell'Ente è in costante diminuzione e che, in seguito all'accoglimento, da parte del Consiglio di Stato, del ricorso contro il D.M. con il quale si prevedeva la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio 2012 in base alla differenza tra l'Imu 2012 stimata ed Ici 2010, il Comune è stato invitato a presentare una proposta transattiva ed in un recente incontro presso il Mef è stata presentata una proposta basata su stime Ici 2010 che potrebbe ragionevolmente determinare un'entrata di competenza e di cassa, nel 2016, tra otto e dodici milioni di euro di arretrati e tra i due e tre milioni di euro di recupero strutturale sul fondo di solidarietà comunale.

Il Sindaco ed il responsabile del Settore finanziario, con le memorie trasmesse per l'odierna adunanza, rilevavano anche che, nel mese di agosto 2015, il Comune ha incassato dalla Regione, al fine di pervenire alla definizione dei lodi arbitrali afferenti la tangenziale est di Lecce, la somma di €. 14.408.000,00 da liquidare alla ditta creditrice e che l'Ente è attualmente creditore verso il Ministero dell'Interno della somma complessiva di €. 1.508.112,58 e della ulteriore somma di €. 353.264,00 a titolo di contributo Imu/Tasi nonché attende gli incassi relativi alla chiusura di rendicontazioni relative a progetti già interamente pagati dal Comune per €. 2.700.000,00 circa.

Conclusivamente si evidenziava che occorre considerare i debiti certi liquidi ed esigibili che l'Ente non avrebbe avuto *"se non avesse subito dei tagli ai trasferimenti assolutamente iniqui"* come rilevato dalle sentenze ottenute e che il totale delle risorse disponibili era da ritenersi in grado di sopperire al totale dei debiti certi, liquidi ed esigibili.

In sede di adunanza pubblica, il Sindaco si richiamava alle predette memorie concentrandosi sul percorso di risanamento avviato dall'Ente sulla base delle precedenti pronunce della Sezione, sottolineando, in particolare, che i tagli ai trasferimenti sono risultati esorbitanti e che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1291/2015, già depositata all'odierna adunanza, aveva accolto le ragioni dell'Ente annullando i decreti ministeriali nei limiti della determinazione della quota di trasferimento delle risorse dello Stato in favore del Comune di Lecce.

Il Sindaco precisava anche, relativamente alla sussistenza dei parametri di deficitarietà strutturale afferenti l'ammontare dei residui attivi e passivi, che si era intrapresa un'attività di riduzione dei predetti residui così come, nel 2015, vi è stata una contrazione dell'utilizzo del ricorso all'anticipazione di tesoreria.



Aggiungeva il Sindaco che, negli ultimi esercizi, l'Ente ha provveduto al pagamento di debiti fuori bilancio per l'importo complessivo di 32 milioni di euro circa e che particolarmente complessa era stata la risoluzione della questione connessa ai tre lodi arbitrali che avevano condannato l'Ente al pagamento di circa 24 milioni di euro.

## **DIRITTO**

### **Quadro normativo**

L'art. 1, comma 166, della legge n. 266/2005 stabilisce che *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo"*.

L'art. 148 bis del Tuel, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito dalla legge n. 213 del 7/12/2012, prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti adottino specifiche pronunce di accertamento nel caso di mancato rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'inosservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della mancata sostenibilità dell'indebitamento nonché della presenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Il comma 3 aggiunge che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'Ente locale deve adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio, e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo, che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti, o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Secondo il dettato dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 6/09/2011 n. 149, qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difforni dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure

correttive, la competente Sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Nei casi previsti dal periodo precedente, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244 testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente tale termine, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

#### **I parametri di deficitarietà strutturale**

L'art. 242, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che siano da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il rendiconto della gestione è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento.

Per il triennio 2000-2012 i parametri sono stati fissati con il D.M. 24 settembre 2009 del Ministero dell'Interno, mentre per il triennio 2013-2015 occorre far riferimento al D.M. 18 febbraio 2013.

Secondo il consolidato orientamento della Sezione, il mancato rispetto anche di uno solo di questi parametri costituisce un indice di allarme sulla tenuta dei conti in termini di sana, prudente e corretta gestione finanziaria (Deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 53/PRSP/2011, n. 85/PRSP/2012, n. 115/PRSP/2012, n. 2/PRSP/2013, n. 77/PRSP/2013, n. 2/PRSP/2014, n. 139/PRSP/2015, n. 189/PRSP/2015).

All'esito della fase istruttoria, è emerso che il Comune di Lecce, nell'esercizio 2012, ha superato i seguenti tre parametri di deficitarietà strutturale:

- n. 4 inerente il volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40% degli impegni della medesima spesa corrente;

- n. 5 per l'esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5% delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del Tuel;
- n. 8 per la consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1% rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari.

Nell'esercizio 2013, l'Ente risultava aver oltrepassato i seguenti 4 parametri di deficitarietà strutturale:

- n. 3 inerente l'ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65%, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;
- n. 4 in materia di volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40% degli impegni della medesima spesa corrente;
- n. 5 per l'esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5% delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del Tuel;
- n. 8 per la consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1% rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari.

La tabella successiva evidenzia, nel dettaglio, i parametri non rispettati negli esercizi 2012 e 2013 ed il grado di scostamento realizzato.



P  
*[Handwritten signature]*

**Tabella 1 - Dettaglio mancato rispetto dei parametri di deficitarietà strutturale - esercizi 2012 - 2013**

ESERCIZIO	PARAMETRO NON RISPETTATO		VALORE SOGLIA	VALORE REALIZZATO	GAP SFORAMENTO
	N.	DESCRIZIONE	(A)	(B)	(C=B-A)
2012	4	Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40% degli impegni della medesima spesa corrente.	40,00%	66,73%	26,73%
	5	Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5% delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuel.	0,50%	2,00%	1,50%
	8	Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1% rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari.	1,00%	14,52%	13,52%
			1,00%	1,75%	0,75%
			1,00%	2,47%	1,47%
3	Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65%, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà.	65,00%	83,57%	18,57%	
2013	4	Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40% degli impegni della medesima spesa corrente.	40,00%	66,13%	26,13%
	5	Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5% delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuel.	0,50%	1,02%	0,52%
	8	Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1% rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari.	1,00%	1,75%	0,75%
			1,00%	2,47%	1,47%
			1,00%	10,59%	9,59%

Fonte: Banca dati Corte dei conti e nota dell'Ente n. 1467 del 21 aprile 2015

Come emerge dalla tabella su riportata, i maggiori scostamenti in percentuale afferiscono alla sussistenza dei residui passivi e attivi.

Deve, peraltro, aggiungersi che, nell'esercizio 2014, l'Ente ha oltrepassato proprio i due parametri di deficitarietà strutturale n. 3 e 4 afferenti il volume dei residui attivi e passivi, mentre ha rispettato i limiti percentuali previsti per tutti gli altri parametri.

La tabella successiva riporta, a decorrere dall'esercizio 2007, il trend storico dei parametri di deficitarietà strutturale oltrepassati dal Comune di Lecce in ciascun esercizio, con punte negative, raggiunte negli anni





2010 e 2013, ove si rileva la sussistenza di quattro parametri di deficitarietà strutturale.

**Tabella 2 - Trend storico parametri di deficitarietà strutturale**

ESERCIZIO	NUMERO PARAMETRI NON RISPETTATI	
	IN VALORE ASSOLUTO	IN PERCENTUALE
2007	1 su 8	12,50%
2008	2 su 8	25,00%
2009	3 su 10	30,00%
2010	4 su 10	40,00%
2011	2 su 10	20,00%
2012	3 su 10	30,00%
2013	4 su 10	40,00%
2014	2 su 10	20,00%

Fonte: Banche dati Corte dei conti e Ministero dell'Interno e note n. 1467/15 e n. 3052/15

Il Collegio, pur prendendo atto della riduzione da quattro a due dei parametri di deficitarietà strutturale conseguita nell'esercizio 2014 rispetto all'esercizio 2013, sottolinea che l'Ente deve intraprendere ogni iniziativa idonea alla piena osservanza di tutti i parametri di deficitarietà strutturale.

Rammenta, inoltre, la Sezione che l'elevato ammontare di residui passivi, oltretutto di parte corrente, è indice di scarsa correlazione tra il momento della decisione programmatica della spesa in termini di competenza ed il momento della pianificazione finanziaria della spesa in termini di cassa e che, ai sensi dell'art. 9 del D. L. 1/07/2009 n. 78 convertito dalla L. 3/08/2009 n. 102, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.

P  
M



Relativamente all'elevata consistenza di residui attivi, la Sezione prende atto dell'incremento del fondo crediti di dubbia esigibilità operato dall'Ente secondo la disciplina prevista dal D. M. 2/04/2015 per gli enti coinvolti nella sperimentazione contabile e che consente di determinare il maggior disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui considerando anche il maggior importo del fondo crediti di dubbia esigibilità che assomma all'importo di circa €. 86.000.000,00.

Alla luce dell'elenco dei crediti indicati dall'Ente secondo il prospetto di seguito riportato, ritiene il Collegio che la riscossione di tali crediti consentirebbe di pervenire ad un concreto risanamento finanziario anche in grado di superare la crisi di liquidità che, negli ultimi esercizi, ha determinato il costante ricorso ad anticipazioni di tesoreria già rilevato da questa Sezione con le deliberazioni n. 42/PRSP/2011, n. 115/PRSP/2012 e n. 2/PRSP/2014.

**Tabella 3 - Crediti dichiarati dall'Ente al 30-09-2015**

DESCRIZIONE	IMPORTI
Credito verso Ministero-Ente	1.508.113
Credito verso ricorso straordinario 2013	4.686.693
Fondo IMI 2013	353.264
Rimborsi alla giunta	7.000.000
Altre debite IMI 2012 - 000 2000	10.000.000
Credito verso altre amministrazioni	2.700.000
Altre voci	3.500.000
<b>TOTALE</b>	<b>29.748.070</b>

Fonte: nota dell'Ente n. 3645 del 7 ottobre 2015  
(valori all'unità di euro)



La realizzazione dei crediti indicati dall'Ente consentirebbe, inoltre, di procedere al pagamento del notevole ammontare di debiti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti del Comune e che, sempre secondo i dati forniti dall'Ente, assommano, alla data del 30/09/2015, all'importo complessivo di 28.600.000,00 circa.

In merito alla fase dell'accertamento delle entrate, la Sezione ritiene opportuno evidenziare che, come chiarito al punto 3.13 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato n. 4/2

al D. Lgs. 23/06/2011 n. 118, per la cessione di beni immobili, l'obbligazione giuridica attiva nasce al momento del rogito (e non al momento dell'aggiudicazione definitiva della gara). In tale momento, l'entrata deve essere accertata con imputazione all'esercizio previsto nel contratto per l'esecuzione dell'obbligazione pecuniaria. Il corrispettivo della cessione è poi interamente destinato alla spesa di investimento.

Relativamente alla situazione creditoria dell'Ente conseguente alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio 2012, la Sezione prende atto della sentenza del Consiglio di Stato n. 4792/2014 depositata nell'odierna adunanza e con la quale è disposto l'annullamento dei decreti ministeriali impugnati nei limiti della determinazione della quota di trasferimento delle risorse dello Stato al comune di Lecce.

L'Ente dovrà, quindi, fornire alla Sezione i necessari aggiornamenti sugli esiti delle conseguenti attività transattive segnalate nonché fornire aggiornamenti sulla propria situazione creditoria così come evidenziata dal prospetto su riportato.

#### **La situazione di cassa**

Dalla documentazione, pervenuta alla Sezione in data 7/10/2015 prot. n. 3645, emerge che, alla data del 30/09/2015, l'anticipazione di tesoreria e le somme vincolate assommavano all'importo complessivo di €. 46.331.026,67 di cui €. 37.636.574,13 per somme vincolate e che la disponibilità effettiva di cassa risultava pari a €. 14.174.816,41.

Si rammenta che secondo il consolidato orientamento di questa Sezione, costituisce comportamento non conforme ad una sana e prudente gestione finanziaria il ricorso ad anticipazione di tesoreria, se pure nei limiti consentiti dall'art. 222 del Tuel e se pure la predetta anticipazione non è utilizzata per l'intero importo concesso.

Infatti, l'anticipazione di cassa, secondo l'insegnamento della Consulta, è un negozio caratterizzato da una causa giuridica nella quale si combinano la funzione di finanziamento con quella di razionalizzazione dello sfasamento temporale tra flussi di spesa e di entrata, attraverso un rapporto di finanziamento a breve termine tra ente pubblico e tesoriere; la causa di finanziamento dell'anticipazione è stata, quindi, ritenuta compatibile con il divieto di cui all'art. 119, sesto comma della Costituzione, nei casi in cui l'anticipazione sia di breve durata, sia rapportata a limiti ben precisi e non costituisca surrettiziamente un mezzo di copertura alternativo della spesa (Corte Costituzionale, sentenza n. 188/2014).

Questa Sezione, con le precedenti deliberazioni n. 42/PRSP/2011 e n. 2/PRSP/2014, rese in sede di esame delle relazioni questionario al rendiconto 2009 ed al rendiconto 2011, ha già avuto modo di sottolineare che il reiterato ricorso ad anticipazioni di tesoreria si pone in contrasto con i fini dell'istituto di sopperire a momentanee esigenze di cassa e che, oltre che essere indice di una conferma della crisi di liquidità, può determinare la trasformazione di tale istituto da finanziamento a breve termine ad una costante forma di indebitamento, non consentita dall'art. 119 della Costituzione, per la copertura di spesa corrente.

### **Il bilancio consolidato**

Secondo il combinato disposto dell'art. 151, comma 8, del Tuel e dell'art. 11 bis, comma 4, del D. Lgs. 23/06/2011, n. 118 come integrato ed emendato dal D. Lgs. 10/08/2014 n. 126, gli enti che hanno aderito alle procedure di sperimentazione dell'armonizzazione contabile redigono, entro il 30 settembre, il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al citato D. Lgs. n. 118/2011.

Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati: a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa; b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo.

Il Comune di Lecce, ente che ha aderito alla sperimentazione, non ha provveduto all'approvazione entro il termine del 30 settembre del bilancio consolidato. Con la memoria depositata per la presente adunanza, l'Ente ha evidenziato che, al fine di evitare i costi sostenuti da altri enti, è in corso di perfezionamento *"un accordo con operatori privati, a costo zero per l'amministrazione, per la costituzione di un gruppo di lavoro con l'obiettivo di realizzare il documento entro il 31/12/2015"*.

P  
M

**P. Q. M.**

La Sezione regionale di controllo per la Puglia nell'esercizio delle funzioni conferite dall'art. 1 comma 166 e ss. della legge n. 266/2005 e dall'art. 148-bis del Tuel in relazione agli esiti del controllo sui rendiconti degli esercizi 2012 e 2013 del Comune di Lecce dichiara:

- che costituisce violazione di norma finalizzata a garantire la regolarità della gestione finanziaria o irregolarità suscettibile di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell'Ente: il superamento, nell'esercizio 2012, dei parametri di deficitarietà strutturale n. 4, n. 5 e n. 8; il superamento, nell'esercizio 2013, dei parametri di deficitarietà strutturale n. 3, n. 4, n. 5 e n. 8 ed il superamento, nell'esercizio 2014, dei parametri di deficitarietà strutturale n. 3 e n. 4;
  - costituisce comportamento non conforme ad una sana e prudente gestione finanziaria il costante e reiterato ricorso ad anticipazione di tesoreria, se pure nei limiti consentiti dall'art. 222 del Tuel;
- accerta
- la mancata redazione del bilancio consolidato entro il termine del 30 settembre 2015;

e dispone che:

entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della presente pronuncia, l'Ente dovrà comunicare tutti i provvedimenti adottati ed idonei a rimuovere le irregolarità riscontrate ed in particolare dovrà segnalare:

- tutte le attività intraprese per la riscossione dei propri crediti nonché fornire alla Sezione i necessari aggiornamenti sulla situazione di cassa e sulla propria situazione creditoria.


Dispone, inoltre, che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura del Preposto al Servizio di supporto:

- al Sindaco ed al Presidente del Consiglio comunale del Comune di Lecce;
- all'Organo di revisione del Comune di Lecce ai sensi dell'art. 239, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000.
- Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia sul sito internet istituzionale dell'Ente ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33.

Così deliberato in Bari, nella Camera di consiglio del 15 ottobre 2015.


Il Relatore

(Stefania Petrucci)



Il Presidente

(Agostino Chiappiniello)



depositata in Segreteria  
il 13/10/2015  
Il Direttore della Segreteria  
(dott.ssa Marialuce SCIANNAMEO)

